

Le Entrate evidenziano pagamenti elettronici superiori a fatture elettroniche e corrispettivi

Compliance veloce per i Pos

Già trasmesse ai contribuenti le lettere sulle anomalie 2022

DI GIULIANO MANDOLESI

In tempo record le lettere di compliance sui presunti incassi Pos non dichiarati: già trasmesse le prime comunicazioni estremamente dettagliate con la segnalazione ai contribuenti che presentano le anomalie per l'anno 2022.

Nelle lettere inviate dall'Agenzia delle entrate viene comunicato agli interessati che risulterebbero, per l'annualità monitorata, pagamenti elettronici ricevuti tramite Pos per un importo superiore a quelle delle fatture elettroniche e dei corrispettivi inviate telematicamente.

La differenza tra quanto "sconcinato" e gli incassi unicamente ricevuti tramite Pos (esclusi quindi quelli in contanti o con altre modalità) è specificatamente indicata nell'avviso che contiene anche in allegato l'elenco dettagliato dei pagamenti elettronici ricevuti dall'interessato e relativi ai mesi per i quali si ri-

leva lo scostamento.

Le prime comunicazioni inviate risulterebbero trasmesse nello scorso fine settimana, praticamente in contemporanea con la pubblicazione del provvedimento n. 352652/2023 avvenuta il 3 ottobre 2023 con le disposizioni di attuazione delle predette lettere di compliance.

La stessa cosa è avvenuta anche in occasione delle compliance sulle presunte omissioni del quadro RS dei forfettari con provvedimento ed invio delle lettere avvenute nell'arco di due giorni.

Ciò cristallizza un nuovo modus operandi dell'amministrazione finanziaria che con tutta probabilità elabora gli avvisi prima o quantomeno in coincidenza dell'emanazione dei provvedimenti per poi procedere ad invii massivi.

Come indicato nel provvedimento pocanzi citato, i contri-

buenti che ricevono la compliance possono richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti per evitare poi l'accertamento, operazione effettuabi-

colo 13 del dlgs 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni (da dichiarazione infedele) in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Se si tratta di omissione relativa alla mancata certificazione dei corrispettivi, come ricorda anche il provvedimento, è possibile fruire della c.d. sanatoria sugli scontrini ovvero il la possibilità di fruire del ravvedimento operoso (disposto all'articolo 4 del dl 131/2023) per regolarizzare le violazioni collegate alla mancata trasmissione/emissione anche se le stesse siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.

L'utilizzo del meccanismo citato disinnescava anche l'irrogazione delle sanzioni accessorie previste dall'articolo 2 comma 2 del dlgs 471/1997 ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in caso di plurime violazioni dell'obbligo di emissione di fatture e scontrini (compresa al mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione degli stessi, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri).

E' da sottolineare che la nuova compliance sui Pos (vedi ItaliaOggi del 14 aprile 2023) è stata anticipata per la prima volta con il Documento di Economia e Finanza 2023 (Def) approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 11 aprile e portata a compimento in tempi rapidissimi anche per rispettare gli obiettivi fissati con il Pnrr sulla riduzione del tax gap complessivo nel 2023 e nel 2024.

© Riproduzione riservata

La differenza tra quanto "sconcinato" e gli incassi unicamente ricevuti tramite Pos è specificatamente indicata nell'avviso che contiene anche in allegato l'elenco dettagliato dei pagamenti elettronici ricevuti dall'interessato e relativi ai mesi per i quali si rileva lo scostamento

le anche mediante commerciali ed altri intermediari.

Qualora invece il contribuente riscontri la correttezza dei dati forniti dall'amministrazione può regolarizzare la propria posizione secondo le modalità previste dall'arti-

Iva di gruppo, credito intrasferibile

Se la società che partecipa alla procedura di liquidazione consolidata (c.d. Iva di gruppo) incorpora una società che non vi partecipava, il credito d'imposta che quest'ultima aveva maturato precedentemente non può essere trasferito al gruppo, ma resta nella esclusiva disponibilità dell'incorporante. E' quanto chiarisce l'Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 445 del 9 ottobre 2023. Il quesito, presentato da una società capofila della liquidazione di gruppo di cui all'art. 73 del dpr 633/1972, mirava a chiarire i riflessi di un'operazione straordinaria che una propria controllata, anch'essa aderente al gruppo, ha posto in essere nel mese di luglio 2023, consistente nell'incorporazione di due società esterne al gruppo, delle quali la capofila aveva acquisito il controllo, mediante l'acquisto di partecipazioni, nel precedente mese di dicembre, quindi successivamente alla data del 1° luglio 2022 prevista quale requisito per la partecipazione alla procedura. Al riguardo, l'Agenzia conferma che, in base alle vigenti disposizioni in materia di liquidazione Iva di gruppo, la società controllata può continuare a partecipare alla procedura senza soluzione di continuità, non essendo l'operazione straordinaria di cui sopra motivo di estromissione; di conseguenza, trasferirà al gruppo il saldo Iva derivante dalle operazioni compiute dalle due società incorporate nel mese (o nel trimestre, in caso di esecuzione delle liquidazioni periodiche Iva con cadenza trimestrale) in corso alla data in cui ha effetto ai fini Iva l'incorporazione. Per quanto riguarda invece i precedenti crediti Iva delle incorporate, l'Agenzia osserva che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 73, i soggetti che partecipano per la prima volta alla liquidazione Iva di gruppo non possono farvi confluire l'eccedenza di credito derivante dal periodo d'imposta precedente, la quale resta pertanto nella disponibilità esclusiva dei soggetti stessi, che possono utilizzarla in compensazione orizzontale, oppure chiederla a rimborso in presenza dei presupposti di legge. Lo stesso vale, precisa l'Agenzia, per il credito Iva maturato dalle incorporate nel corso dell'anno dell'incorporazione.

Franco Ricca

© Riproduzione riservata

ROTTAMAZIONE Passaggio alle rate, oggi ultima chance

Oggi è l'ultimo giorno per richiedere all'agenzia delle entrate riscossione la modifica dei piani di pagamento della rottamazione per passare dal versamento in unica soluzione al numero massimo di rate (18). Come indicato sul sito dell'AdER infatti, tramite il servizio "Invia una e-mail al Servizio contribuenti" è possibile segnalare errori commessi dal richiedente nella fase di presentazione dell'istanza di adesione relativi alla selezione del campo afferente la richiesta di adempiere al pagamento in "unica soluzione" anziché nel "numero massimo previsto dalla norma". Tale servizio però è fruibile entro oggi 10 ottobre, per consentire al riscossore di elaborare le richieste procedendo poi alla trasmissione/consegna del nuovo piano di pagamento in tempo utile per rispettare la scadenza della prima rata fissata per il 31 ottobre 2023. La richiesta è presentabile attraverso il portale dell'AdER allegando la comunicazione delle somme dovute e la documentazione di riconoscimento. Per l'intera durata della dilazione è invece sempre possibile la modifica dei piani "in senso opposto" ovvero per pagare in unica soluzione.

Giuliano Mandolesi

© Riproduzione riservata

Imposta di bollo vale una tantum per gli appalti

In fase di registrazione non è dovuta un'altra imposta di bollo rispetto a quella da assolvere quando si stipula il contratto. Mentre le nuove disposizioni si applicano in relazione "ai futuri contratti che potrebbero essere registrati", purché relativi, in ogni caso, a procedimenti avviati a partire da tale data. Questa la risposta dell'Agenzia delle entrate, pubblicata ieri, 9 ottobre, in riferimento all'interpello numero 446 in merito a "imposta di bollo registrazione contratti di appalto".

Questione. L'istante si rivolge all'Agenzia chiedendo chiarimenti dal momento che l'art. 18, comma 10 del dl n. 36 di marzo 2023 (recante il "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"), ha apportato modifiche in relazione all'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a corrispondere al momento della stipula di un contratto. Per avere indicazioni sui contratti futuri l'istante chiede come debba comportarsi ai fini della registrazione dei contratti; se debba essere applicata o meno l'imposta richiesta per la registrazione.

Risposta. "Non è richiesta un'ulteriore imposta di bollo", con riferimento alla normativa all'art. 18 del dlgs n. 36/2023. Nella relazione illustrativa la finalità della norma è la "semplificazione" e precisa che "il comma 10 rimanda all'allegato I.4 del codice per la determinazione dell'imposta di bollo a carico dell'appaltatore, stabilendo che venga corrisposta in unica soluzione al momento della stipula del contratto". Come precisato nella circolare 22/E del luglio 2023 le nuove disposizioni trovano applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023". In ultimo riprendendo la stessa circolare 22/E è inoltre precisato che "nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica l'imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici. Non è, invece, ammesso il versamento dell'imposta di bollo con modalità virtuale.

Maria Mantero

© Riproduzione riservata